

VADEMECUM GREEN PASS NEL SETTORE PRIVATO E NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Cos'è il Decreto Green Pass *bis*

È il Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 che ha previsto l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID19 (c.d. "Green Pass") al personale delle amministrazioni pubbliche e a quello del settore privato.

Cosa bisogna fare?

A chiunque svolga un'attività lavorativa all'interno di un'azienda privata o di una Pubblica Amministrazione è fatto obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui tale attività è svolta, di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19 ("Green Pass").

A chi si applica?

Il Decreto è diretto a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni e delle aziende private inclusi i lavoratori autonomi ed i collaboratori familiari (badanti, colf e babysitter) nonché a tutti i soggetti che prestano, a qualsiasi titolo (anche in forza di contratti esterni), la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato nei luoghi di lavoro e quindi lavoratori in appalto, fornitori, lavoratori somministrati, lavoratori distaccati, tirocinanti e stagisti, volontari, agenti e chiunque acceda ai locali aziendali a vario titolo per lo svolgimento della propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato.

A chi deve essere mostrato il Green Pass?

Il Green Pass andrà esibito all'ingresso dei luoghi di lavoro direttamente al datore di lavoro o ad un soggetto dallo stesso formalmente delegato ed istruito. Tramite l'apposita App il datore di lavoro o il delegato potrà controllare unicamente l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione ma non gli saranno visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

Per quanto tempo bisognerà richiedere il Green Pass?

Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione del periodo di emergenza).

Chi è esonerato dall'esibizione del Green Pass?

L'obbligo di possesso ed esibizione del Green Pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

A chi deve essere mostrato il certificato di esenzione?

Il datore di lavoro non è autorizzato al trattamento del dato sanitario relativo all'esenzione dalla vaccinazione. Il certificato di esenzione alla vaccinazione dovrà essere fornito dal lavoratore al medico del lavoro competente, il quale si limiterà ad informare il datore circa i lavoratori ai quali non deve essere svolto il controllo del Green Pass, senza ulteriori informazioni e trattamenti di dati sanitari degli interessati.

1



Analisi srl
Via Lago di Costanza, 35
36015 Schio
Tel: 0445 576100
Fax: 0445 575825

Altea Studio Srl
Via Giuseppe Verdi, 22
36022 Cassola
Tel: 0424 582678

Iviquesse srl
Via Bastia Vecchia, 26
31033 Castelfranco
Veneto
Tel: 0423 496792
Fax: 0423 496792

Studio Intra
Via Aldo Moro, 53
30035 Mirano
Tel: 041 4355136

Studiocei
Piazza Roma, 49,
31036 Istrana
Tel: 0422 730376
fax: 0422 832209

In che modo si esegue il controllo?

Secondo quanto previsto dall'art. 13 DPCM 17 giugno 2021 adottato in attuazione dell'art. 9, comma 1, D.L. 22 aprile 2021, n. 52:

1. la verifica del Green Pass deve essere effettuata mediante scansione del QR code del Green Pass con l'app per cellulari "VerificaC19" (scaricabile gratuitamente sugli app stores), che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.
2. i soggetti delegati al controllo devono essere incaricati con atto formale che contiene le istruzioni necessarie per la verifica compresa la nomina quali autorizzati al trattamento, ai sensi degli artt. 29 del Reg. UE 2016/679 ("GDPR") e 2- *quaterdecies* del D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. ("Codice privacy"), con istruzioni anche in relazione al trattamento dei dati personali connessi al controllo del Green Pass ed alla gestione dei soggetti che ne siano sprovvisti. Questi soggetti possono essere dipendenti della società oppure soggetti esterni (ad esempio, dipendenti delle società appaltatrici dei servizi di sicurezza, reception).

Entro quando l'azienda deve organizzarsi?

Le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del possesso del Green Pass devono essere individuate dal datore di lavoro entro il 15 ottobre 2021, considerando che:

1. i controlli devono avvenire prioritariamente al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e solo ove questo sia possibile;
2. il datore deve individuare con atto formale le persone incaricate del controllo ed i controlli possono essere effettuati anche a campione.

Che sanzioni ci sono per i lavoratori senza Green Pass?

1. I lavoratori non in possesso del Green Pass (o con Green Pass scaduto), al momento dell'accesso ai locali aziendali, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del Green Pass e comunque non oltre il 31 dicembre 2021:
 - senza conseguenze disciplinari;
 - con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro;
 - senza diritto alla retribuzione o altro compenso o emolumento per i giorni di assenza ingiustificata.
2. Nelle imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione del Green Pass, il datore di lavoro può sostituire, e dunque sospendere il lavoratore per un periodo non superiore a dieci giorni e rinnovabile per una sola volta. In ogni caso, il termine ultimo di tale sostituzione è il 31 dicembre 2021.
3. In caso di accesso ai luoghi di lavoro da parte di lavoratori privi di Green Pass:
 - ci sono le conseguenze disciplinari previste secondo i rispettivi ordinamenti di settore;
 - c'è una sanzione pecuniaria da Euro 600,00 a Euro 1.500,00.

Che sanzioni ci sono per i datori di lavoro?

In caso di:

1. omessa verifica del possesso dei lavoratori del Green Pass;
2. omessa definizione delle modalità operative per la verifica del possesso dei lavoratori del Green Pass entro il 15 ottobre 2021;
3. accesso ai luoghi di lavoro da parte di lavoratori privi di Green Pass;

trova applicazione una sanzione pecuniaria da Euro 400,00 a Euro 1.000,00 (raddoppiata in caso di reiterata violazione).

Da chi sono irrogate le sanzioni pecuniarie?

Le sanzioni verranno irrogate dal Prefetto con l'ausilio delle Forze di polizia, del personale ispettivo dell'azienda sanitaria locale e dell'Ispettorato del lavoro.

FOCUS

Mensa aziendale

Con FAQ pubblicata il 15 agosto 2021, il Governo ha specificato che anche l'accesso alla mensa aziendale e ai locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, è consentito ai soli lavoratori in possesso di Green Pass.

Il controllo dovrà essere effettuato dalla società che eroga il servizio di ristorazione e quindi:

- il datore di lavoro (se eroga direttamente il servizio) oppure
- l'azienda appaltatrice del servizio.

Tale obbligo è attualmente già attivo.

Smart working

Il Decreto Green Pass *bis* non dà indicazioni in merito al lavoratore privo di Green Pass che chieda di poter lavorare in *smart working*. La gestione di questi casi è rimessa, quindi, al datore di lavoro che dovrà valutare caso per caso. Anzitutto, bisognerà verificare se le mansioni del lavoratore siano compatibili con la modalità agile di svolgimento della prestazione lavorativa. In questo caso, sulla base del principio di buona fede, il datore di lavoro potrebbe consentire il lavoro da remoto (a maggior ragione se il lavoratore abbia già svolto la prestazione in smart working durante il periodo emergenziale). Ciò detto, poiché la scelta sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa spetta al datore di lavoro, ove quest'ultimo chiedesse al lavoratore di essere presente in ufficio (ad esempio per una riunione con un cliente oppure nel rispetto delle regole di alternanza del lavoro in presenza e da remoto, adottate prima dell'entrata in vigore del Decreto Green Pass Bis), ci sarebbero buoni argomenti per difendere l'applicazione delle sanzioni.

Privacy

È necessario garantire idonea tutela anche ai dati personali soprattutto di natura sanitaria che vengono trattati all'atto di esibizione del Green Pass, pertanto bisogna:

1. inserire nell'atto formale anche una nomina dei soggetti delegati al controllo quali autorizzati al trattamento, con istruzioni sul trattamento dei dati personali relativi al controllo del Green Pass e alla gestione dei soggetti che ne siano sprovvisti;
2. predisporre un'informativa sul trattamento dei dati personali effettuato mediante la verifica del Green Pass (che potrà essere inviata ai dipendenti via email, affissa all'ingresso o consegnata in cartaceo a ogni singolo soggetto sottoposto a verifica – questo sistema può essere considerato per i lavoratori di terzi che accedono ai locali aziendali).

Resta da valutare anche l'opportunità di effettuare una DPIA (*data protection impact assessment*) ai sensi dell'art. 35 del GDPR: al momento il Garante non ha chiarito se sia necessaria nel caso specifico. Secondo l'art. 35 del GDPR la DPIA è necessaria per i trattamenti di dati che *“per natura, oggetto, contesto e finalità, possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche”*. Anche se mediante semplice consultazione attraverso la lettura di QR code, in fase di verifica si effettua un trattamento di dati che può determinare il divieto di accesso ai locali aziendali e, in taluni casi, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione. Sulla base di questi rilievi e in mancanza di specifiche indicazioni del Garante che espressamente escludano l'obbligo di DPIA, si ritiene consigliabile procedere anche con una valutazione d'impatto.